

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

⇒ **AVENTI DIRITTO:**

Coniuge, anche se divorziato (vedi pag. E 8-7), figli minori, studenti e inabili.

Oppure:

In mancanza del coniuge e/o figli la pensione spetta ai genitori ultra 65enni a carico del defunto e non titolari di pensione diretta o indiretta.

In mancanza dei genitori:

In mancanza del coniuge, figli e genitori la pensione spetta ai fratelli e sorelle inabili, non coniugati, a carico del defunto e non titolari di pensione diretta o indiretta.

⇒ **REQUISITI PER IL DIRITTO:**

* Il defunto era titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità).

ATTENZIONE: l'assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai familiari. Pertanto, quando muore il titolare di un assegno di invalidità, il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi per la pensione indiretta, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno.

* In caso di morte di assicurato, non ancora titolare di pensione: almeno 15 anni di contribuzione versati in tutta la vita assicurativa; (non si applica alla pensione ai superstiti la disposizione di cui al D.Lgs. 503/92 che ha elevato il requisito contributivo dai 15 ai 20 anni).

Oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

⇒ **DECORRENZA DELLA PENSIONE:**

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

⇒ **CESSAZIONE DEL DIRITTO:**

Per il coniuge in caso di matrimonio:

Per i figli non inabili:

- al compimento del 18° anno di età;
- al compimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore;
- al compimento del 26° anno di età, se studenti universitari, ma nel limite massimo della durata del corso legale di laurea;

Per i figli inabili: nessun limite di età.

⇒ **DOPPIA ANNUALITA':**

Se il coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità, si risposa, perde la pensione, ma ha il diritto di ottenere, su domanda, una quota "una tantum" pari a 26 mensilità (due annualità).

MISURA DELLE ALIQUOTE DI REVERSIBILITA'

ALIQUOTE IN VIGORE ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1965 (L.218/52)

Coniuge solo	50 %
Coniuge + 1 orfano	70 %
Coniuge + 2 orfani	90 %
Coniuge + 3 orfani	100 %
1 orfano	50 %
2 orfani	60 %
3 orfani	90 %
4 o più orfani	100 %
1 genitore	15 %
2 genitori	30%

ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1965 (LEGGE 903/65)

Coniuge solo	60 %
Coniuge + 1 orfano	80 %
Coniuge + 2 o più orfani	100 %
1 orfano	60 %
2 orfani	80 %
3 o più orfani	100 %
1 genitore	15 %
2 genitori	30 %
1 fratello o sorella	15 %
2 fratelli o sorelle	30 %

ALIQUOTE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995 (LEGGE 335/95)

Coniuge solo	60 %
Coniuge + 1 orfano	80 %
Coniuge + 2 o più orfani	100 %
1 orfano	70 %
2 orfani	80 %
3 o più orfani	10 %
1 genitore	15 %
2 genitori	30 %
1 fratello o sorella	15 %
2 fratelli o sorelle	30 %